# *Comune di Castellarano*

*Provincia di Reggio Emilia*

**ORDINANZA N. 1 / duemilaventisei**

**OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA' SU VIA RONTANO, CON CHIUSURA TEMPORANEA, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISPRISTINO DEI MANTI STRADALI INTERESSATI DAI LAVORI ESEGUITI DA E-DISTRIBUZIONE COME DA AUTORIZZAZIONI COMUNALI RILASCIATE.**

**Il responsabile**

VISTE e richiamate integralmente le Autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal Comune di Castellarano a E-DISTRIBUZIONE SPA INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA CENTRO NORD ZONA REGGIO EMILIA-MODENA, depositate in atti d'ufficio;

VISTA la richiesta presentata in data 27/10/2026 ed assunta in pari data al Nostro Prot. n. 17984, dalla Ditta **Emiliana Asfalti Srl** con sede in Via Grande 770 –41038 San Felice sul Panaro (MO) , C.f. e Partita Iva 01044110367, in qualità di Impresa esecutrice dei lavori per conto di **E-Distribuzione Spa**, con la quale chiede l'emissione di ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità, necessaria per l'esecuzione dei lavori come segue:

- istituzione di un senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianto semaforico, con apposizione di divieti di sosta, con chiusura in caso di necessità nei tratti interessati dai lavori per circa 20/30 minuti) in:

- **Via Rontano** nel tratto compreso dall'intersezione tra la via Telarono e la via Gavardo dal 28/10/2026 a fine lavori indicativamente 1/2 GIORNI LAVORATIVI e comunque entro il 15/11/2026 dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

CONSIDERATO che per la esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si rende necessario procedere alla modifica temporanea della circolazione stradale, con chiusure parziali e totali, istituzione di sensi unici alternati e al divieto di sosta nelle strade interessate dai lavori;

VISTA la delibera G.C. n. 304 del 7/06/1993 con la quale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 285/1992, veniva delimitato il centro abitato non ricomprendente, fra l'altro, le strade sopracitate, nel tratto interessato dall'intervento;

VISTI gli ex articoli 5 comma 3), l'articolo 6 comma 4) e l'articolo 7 comma 1), del Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali viene stabilito che i Comuni possono con proprie ordinanze istituire sulle strade comunali obblighi, divieti e limitazioni ed, in particolare, disporre per esigenze di carattere tecnico la sospensione della circolazione stradale;

VISTO il nuovo Codice della strada, introdotto con la **legge 25 novembre 2024, n. 177**;
VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 37 del vigente statuto comunale;

RITENUTA la necessità di avvalersi del potere anzidetto allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti

per disciplinare la circolazione stradale;

**O R D I N A**

- istituzione di un senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianto semaforico, con apposizione di divieti di sosta, con chiusura in caso di necessità nei tratti interessati dai lavori per circa 20/30 minuti) in:

  - **Via Rontano** nel tratto compreso dall'intersezione tra la via Telarono e la via Gavardo dal 28/10/2026 a fine lavori (indicativamente 1/2 GIORNI LAVORATIVI) e comunque entro il 15/11/2026 dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

Sullo stesso tratto di strada, sarà consentita una velocità massima n**on superiore a 30 Km/h** ed il divieto di sorpasso tra autoveicoli.

L'Amministrazione comunale è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La segnaletica necessaria verrà collocata a cura della ditta Esecutrice dei lavori:

- **Emiliana Asfalti Srl** con sede in Via Grande 770 –41038 San Felice sul Panaro (MO) , C.f. e Partita Iva 01044110367, in qualità di Impresa esecutrice dei lavori per conto di **E-Distribuzione Spa;**
- **Referente:**
- geom. Cividin Stefano 3351371713
- Uffici Emiliana Asfalti s.r.l. 0535/83400
- emaill: info@emilianaasfalti.it
- pec: emiliana.asfalti@cert.cna.it

Al fine di non creare pregiudizio per l'incolumità pubblica, alla suddetta impresa è fatto altresì obbligo di segnalare la zona di cantiere con idonei dispositivi, *che dovranno essere luminosi nelle ore notturne*, nonché di installare i cartelli relativi alla presente ordinanza, in conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e del Codice della Strada.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli del nuovo **Codice della strada,** introdotto con la **legge 25 novembre 2024, n. 177;**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71;

- ai sensi dell'art. 37, 3° c. del D.Lgs 285/92 entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutturee Trasporti;
- ai sensi dell'art. 3, 4° c. della legge 241/90, entro 60 giorni al T.A.R. di Bologna;
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale, trasmessa per doverosa conoscenza alla Stazione Carabinieri di Castellarano e al Comando Polizia Municipale Tresinaro Secchia;

*Castellarano, li 28/10/2026*

**Il Capo Settore**
**Alessandro Mordini / ArubaPEC S.p.A.**

**testocopiaconforme**